

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Marmemma (AICEM)** » (1494), d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri.

(Parere all'8^a Commissione).

Il senatore Bartolomei, designato estensore del parere, illustra ampiamente le finalità equitative del disegno di legge, cui si dichiara favorevole.

I senatori Aimoni, Fabiani, Luca De Luca e Gianquinto chiedono numerosi chiarimenti all'estensore del parere: in particolare, i senatori De Luca e Gianquinto si dichiarano perplessi di fronte ad una norma che tende ad attribuire, a personale che attualmente fa parte di una associazione privata, uno *status* finora riservato a pubblici dipendenti; inoltre, il senatore Gianquinto sostiene che sul disegno di legge la 1^a Com-

missione dovrebbe rivendicare la competenza primaria.

Il senatore Jodice contesta la tesi del senatore Gianquinto per quanto riguarda la questione di competenza; il senatore Ajroldi dichiara di concordare col punto di vista del precedente oratore, pur ritenendo opportuno che la Commissione di merito tenga presente la necessità di approvare norme articolate in modo tale da rispettare i precetti costituzionali in materia di stato giuridico degli impiegati pubblici.

Infine, dopo ripetuti interventi dei senatori Gianquinto e Bartolomei, quest'ultimo viene autorizzato a trasmettere alla 8^a Commissione parere favorevole in linea di massima al provvedimento, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme** » (2242).

« **Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica** » (1293), d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 2242, con assorbimento del disegno di legge n. 1293).

La Commissione riprende l'esame degli articoli accantonati nella scorsa seduta (sem-

pre sulla base del testo del disegno di legge n. 2242).

Il senatore Gianquinto muove numerosi rilievi alle disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 26.

A loro volta, i senatori Palumbo ed Ajroldi manifestano perplessità circa la portata dei commi suddetti.

Al termine di un ampio dibattito, al quale partecipano il relatore senatore Bonafini, i senatori Gianquinto, Zampieri, Palumbo, Ajroldi, il sottosegretario Gaspari e il presidente Schiavone, l'articolo 26 viene approvato, secondo proposte avanzate dai senatori Gianquinto ed Ajroldi, in un nuovo testo così formulato:

« Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

« A tali effetti l'esibizione in un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

« Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione od altre, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

« Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

« Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge ».

Successivamente, avendo il senatore Gianquinto dichiarato di non insistere nell'emendamento soppressivo dell'articolo 21, tale articolo è approvato nel testo originario: l'articolo 23, accantonato nella seduta di ieri, è altresì approvato, con un emendamento soppressivo al secondo comma, in

conseguenza del quale il primo periodo del comma stesso risulta così formulato: « Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del Comune ».

Infine, su proposta del senatore Zampieri, la Commissione approva un comma aggiuntivo (che sarà collocato dopo il secondo comma dell'articolo 14) di contenuto analogo a quello dell'articolo 4 del disegno di legge n. 1293. Il comma è così formulato: « Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate ».

Infine la Commissione approva nel suo complesso il disegno di legge n. 2242, considerando assorbito in esso il disegno di legge n. 1293.

« **Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana** » (845), di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Rinvio in Commissione dall'Assemblea in data 18 luglio 1967).

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il senatore Zampieri riferisce ampiamente sul disegno di legge, proponendo di approvarne i primi due articoli e di sopprimere il terzo, secondo il suggerimento della Commissione finanze e tesoro.

Senza dibattito, la Commissione accoglie la proposta del relatore ed approva il disegno di legge così modificato.

(N SEDE REFERENTE)

« **Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (1949), d'iniziativa del senatore Angelilli.

(Rinvio dell'esame).

Il sottosegretario Gaspari informa la Commissione che il Governo ha predisposto alcuni emendamenti sostitutivi al disegno di legge, al fine di superare le obiezioni sollevate dalla 5^a Commissione nel parere di competenza.

Su proposta del relatore, senatore Lepore, la Commissione decide (per accelerare al massimo l'iter del provvedimento), di trasmettere, senza indugio, gli emendamenti di cui sopra alla Commissione finanze e tesoro, per un riesame del suddetto parere.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile** » (1516).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli.

All'articolo 79 vengono presentati numerosi emendamenti dai senatori Maris e Kuntze; Tomassini ed altri; Jodice; Pace e Pinna.

Si apre quindi un ampio dibattito, al quale prendono parte il presidente Fenoaltea, il sottosegretario Misasi, il relatore, senatore Berlingieri, e i senatori Kuntze, Tomassini, Maris, Monni, Jodice e Pace. Il secondo comma dell'articolo viene approvato con un emendamento presentato dai senatori Maris e Kuntze, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « necessarie cure » le altre: « o accertamenti diagnostici ».

Il quinto comma viene approvato con un emendamento, anch'esso suggerito dai senatori Maris e Kuntze, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « i provvedimenti del caso » le altre: « col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale ».

Il settimo comma viene approvato nella seguente nuova formulazione, proposta dai

senatori Maris e Kuntze: « Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino alla età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido ».

Il decimo comma è approvato con un emendamento presentato dal senatore Pace, tendente a sostituire le parole: « almeno una volta » con le altre: « almeno due volte », e con un emendamento dei senatori Maris e Kuntze, volto a sostituire le parole: « accertare lo stato igienico-sanitario degli ambienti » con le altre: « accertarne lo stato igienico-sanitario ».

L'articolo 79 è quindi approvato nel suo insieme con le summenzionate modificazioni.

L'articolo 80 è accolto dalla Commissione con l'emendamento suggerito dai senatori Maris e Kuntze, tendente a sostituire, nel secondo comma, alla parola: « appropriati » le altre: « all'uopo destinati ».

Gli articoli 81, 82 e 83 vengono approvati nel testo originario.

L'articolo 84 è accolto con una modificazione, suggerita dai senatori Maris e Kuntze, tendente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole: « inflitta se non » le altre: « con provvedimento motivato ».

La Commissione approva quindi nel testo originario gli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91.

L'articolo 92, dopo interventi del sottosegretario Misasi e dei senatori Kuntze, Berlingieri e Pace, viene approvato con un emendamento, dei senatori Maris e Kuntze, tendente a sostituire nel quarto comma le parole: « psichiatriche o per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità » con le altre: « medico-legali ».

L'articolo 93 viene accantonato, perchè connesso con le norme recate dalla parte prima del disegno di legge (riguardante la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati).

Gli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 sono accolti nel testo originario.

All'articolo 99 vengono presentati emendamenti dai senatori Maris e Kuntze e dal senatore Jodice. Dopo un breve dibattito, al quale partecipano il presidente Fenoaltea, il sottosegretario Misasi, il relatore Berlingieri e i senatori Maris e Kuntze, l'arti-

colo viene approvato con un emendamento proposto da questi ultimi senatori Maris e Kuntze, tendente ad aggiungere dopo le parole: « perquisizione personale » l'altra: « soltanto ».

L'articolo 100, dopo interventi dei senatori Kuntze, Berlingieri, Monni e Maris, e del sottosegretario Misasi, è approvato, su proposta dai senatori Maris e Kuntze, con la soppressione, nel primo comma, delle parole: « sono tenuti ».

L'articolo 101 è accolto dalla Commissione nel testo originario, mentre l'articolo 102 viene approvato con una modificazione di carattere formale suggerita dai senatori Maris e Kuntze e risulta pertanto così redatto: « I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme. Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

« I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà ».

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

FINANZE E TESORO (5*)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro del tesoro Colombo, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Braccesi ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.

La seduta inizia alle ore 10.

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE NUMERO 2434

Il senatore Lo Giudice, ricordando quanto è stato detto nella seduta precedente, propone formalmente di chiedere l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2434, relativo alle gestioni fuori bilancio. All'unanimità e con l'assenso del rappresen-

tante del Governo la Commissione autorizza il presidente Bertone ad avanzare tale richiesta al Presidente del Senato.

ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

(Seguito e conclusione).

Si apre la discussione sulla relazione svolta dal senatore Bonacina nella seduta dell'11 ottobre. Prende la parola il ministro Colombo: dopo avere ringraziato il relatore per la sua ampia disamina, che ha consentito di mettere a fuoco una vasta serie di problemi, il rappresentante del Governo dichiara di concordare largamente con le valutazioni e coi suggerimenti contenuti nella relazione, che costituiscono un tentativo ed uno sforzo per giungere ad una visione unitaria della finanza pubblica.

L'oratore sottolinea altresì che negli Enti pubblici si esprime l'amministrazione indiretta dello Stato e che la loro gestione può avere anche influenze dirette sulla gestione della Tesoreria, circostanze, queste, che conferiscono alla materia in esame un chiaro rilievo politico.

Passando ad esaminare più specificamente le osservazioni contenute nella relazione del senatore Bonacina, il rappresentante del Governo dichiara di concordare sull'opportunità di un coordinamento delle disposizioni contenute nella legge n. 259 del 1958 e nella legge n. 62 del 1964 (cosiddetta « legge Curti »), aggiungendo che occorre esaminare attentamente in che misura e per quali aspetti ciò debba essere fatto; esprime inoltre l'opinione che la discrezionalità riconosciuta al Governo nello stabilire l'assoggettamento dei singoli Enti al controllo della Corte dei conti — e della quale il senatore Bonacina ha lamentato l'eccessiva ampiezza — è in realtà limitata, e che, comunque, il Governo si è attenuto in questa materia alle indicazioni di una Commissione di esperti presieduta dal Presidente della Corte dei conti. Circa l'esigenza, sostenuta dal relatore, di assoggettare al controllo della Corte dei conti anche alcune categorie d'istituti di credito, il ministro Colombo esprime l'opinione che il sistema del credito debba considerarsi come un tutto inscindibile nelle sue varie componenti, e quindi debba

essere assoggettato al medesimo tipo di controllo; al riguardo — prosegue l'oratore —, mentre l'articolo 13 della legge numero 259 non sembra autorizzare un sistema di controllo diverso da quello attuale, ogni modificazione a quest'ultimo appare poco opportuna, anche per non incidere sul segreto bancario, che la situazione psicologica del nostro Paese consiglia di rispettare.

Il Ministro del tesoro annuncia poi che è in preparazione una legge-quadro per gli enti pubblici, attraverso la quale si giungerà ad estendere ai funzionari di tali enti le norme sulla responsabilità contabile previste per i funzionari statali e degli enti locali, mentre una commissione di esperti sta lavorando per la definizione di un bilancio-tipo e di regolamenti-tipo per la contabilità e per il personale.

Il rappresentante del Governo si sofferma quindi sui vari tipi di controllo previsti per gli Enti pubblici: in primo luogo — egli osserva — esistono i controlli delle Amministrazioni vigilanti e del Ministero del tesoro, al quale occorre assicurare i poteri necessari e la partecipazione effettiva al controllo degli Enti, se si vuole che ne assuma la responsabilità, in una visione unitaria della finanza pubblica; per questo — prosegue il Ministro — tale controllo non si limita alla legittimità degli atti, ma è esteso al merito, per valutare la rispondenza dell'azione dell'ente al fine per cui è stato istituito. Il ministro Colombo dichiara quindi di concordare sull'esigenza — prospettata dal senatore Bonacina — di potenziare l'Ispettorato di finanza; ricorda che, allorché assunse la direzione del Dicastero del tesoro, costituì presso l'Ispettorato una commissione composta di funzionari ed esperti; aggiunge che l'Ispettorato stesso svolge un'intensa opera di vigilanza sugli enti, la quale si concreta in numerosi rilievi, che sovente la Corte dei conti riproduce nelle sue relazioni. Dichiara inoltre di non avere ben compreso l'intenzione del senatore Bonacina quando questi ha affermato l'opportunità di autonomizzare l'Ispettorato di finanza, non essendo chiaro se ciò significhi la richiesta di una maggiore autonomia di tale ufficio nell'ambito della Ragioneria generale oppure uno sganciamento vero e proprio da quest'ultima, che gli sembra in contrasto con l'esigenza di

una valutazione unitaria della finanza pubblica, valutazione che deve far capo al Ministero del tesoro.

Il Ministro si sofferma quindi sulla natura del controllo della Corte dei conti — che, a suo avviso, deve limitarsi, a differenza di quello di merito svolto dall'Amministrazione, alla legittimità degli atti — e su quello finale del Parlamento, che riassume tutti gli altri. Osserva inoltre — rispondendo ad una interruzione del senatore Bonacina, il quale aveva obiettato che la limitazione del controllo della Corte dei conti alla stretta legittimità verrebbe a privare il Parlamento di un valido strumento di conoscenza di cui attualmente può disporre — che il Parlamento può esercitare il proprio controllo sia sull'amministrazione diretta dello Stato che sugli enti, attraverso la cognizione dei bilanci e dei rilievi della Corte dei conti, rilievi che, se può ammettersi che si estendano anche a valutazioni di carattere generale, non sembra però che possano giungere a sindacare gli atti nel merito.

L'onorevole Colombo replica quindi ad un rilievo del senatore Fortunati — volto ad affermare l'esigenza di differenziare i controlli sugli enti produttori di servizi da quelli sugli enti produttori di beni per evitare che questi ultimi si trovino in condizioni di inferiorità di fronte ai concorrenti coi quali debbano competere — affermando che agli enti economici occorre garantire una regolamentazione distinta, anche se la loro delimitazione è tutt'altro che agevole.

Passa quindi a trattare i problemi concernenti la composizione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti e la partecipazione ad essi di funzionari del Ministero del tesoro, osservando che si tratta di materia assai complessa, sulla quale non è facile enunciare idee precise; tuttavia — prosegue il Ministro — non vi è dubbio che occorre meglio precisare i poteri dei sindaci, mentre gli emolumenti dei funzionari che partecipano agli organi degli enti dovrebbero essere attribuiti al bilancio dello Stato e poi, eventualmente, redistribuiti; il rappresentante del Governo afferma inoltre — incontrando l'adesione del senatore Bonacina — che occorre assicurare, almeno negli organismi di maggiore importanza ed incidenza, la presenza di determi-

nati alti funzionari dello Stato, in quanto ciò crea un legame positivo ai fini del mantenimento dell'unità della pubblica amministrazione.

Ad una richiesta del presidente Bertone, che lo aveva pregato di sintetizzare quali fossero in sostanza i punti sui quali il suo pensiero si discostava da quello del relatore, il Ministro precisa che essi principalmente riguardano l'assoggettamento a controllo degli istituti di credito, l'estensione al merito del controllo della Corte dei conti e la posizione dell'Ispettorato di finanza nella ipotesi di un suo sganciamento dalla Ragioneria generale.

Prende successivamente la parola il senatore Martinelli, il quale osserva che, se per potenziamento dell'Ispettorato di finanza si intende una migliore organizzazione dello Ispettorato stesso, si può essere d'accordo; non altrettanto potrebbe dirsi qualora si volessero ampliare i poteri dell'organo suddetto, in quanto la legge n. 1037 del 1939 appare, al riguardo, pienamente sufficiente. Dopo avere affermato l'opportunità che il Ragioniere generale dello Stato assicuri il coordinamento dei quattro ispettorati della Ragioneria generale, non potendovi provvedere concretamente il Ministro del tesoro a causa dei suoi molteplici impegni, l'oratore prende spunto dall'affermazione fatta dal ministro Colombo, secondo la quale i rilievi dell'Ispettorato di finanza si trovano riprodotti nelle relazioni della Corte dei conti, ed afferma che ciò comprova che tale ufficio assolve con efficienza i suoi compiti: se non si riesce ad adottare provvedimenti concreti — prosegue l'oratore — ciò dipende dalla scarsa chiarezza dei fini dei controlli e dall'insufficiente autorità del Ministero del tesoro rispetto ad altri Dicasteri. Il senatore Martinelli conclude il suo intervento esprimendo la propria soddisfazione per l'annuncio, dato dal Ministro, che la materia sarà presto oggetto di un apposito provvedimento legislativo ed auspicando che il Ministro del tesoro informi in futuro il Parlamento se sui rilievi dell'Ispettorato di finanza esistano disparità di vedute tra il Tesoro e gli altri Ministeri competenti.

Il senatore Roda afferma che, essendo la natura del controllo della Corte dei conti oggetto di vive controversie, tanto vale in

pratica preferire che esso si svolga nella maggiore estensione possibile, specie ove si consideri che le osservazioni della Corte, anche dove entrano nel merito, appaiono indubbiamente pertinenti. L'oratore auspica inoltre che i sindaci degli enti siano messi in condizione di controllare effettivamente, evitando di ridursi a *longa manus* degli amministratori, come accade allorchè essi accettano incarichi speciali da parte dell'ente che controllano, divenendone quasi funzionari.

Prende successivamente la parola il senatore Bosso, il quale manifesta qualche perplessità, non già sul merito, bensì sulla possibilità pratica di attuare alcune proposte contenute nella relazione Bonacina e, in particolare, quelle concernenti l'accelerazione della soppressione e della unificazione degli enti, nonché quella riguardante l'inserimento degli enti funzionali nella programmazione economica (a questo proposito, egli ricorda che la prevista estensione dell'ambito di attività dell'ENI e la creazione dell'Alfa-Sud contrastano espressamente con tale indirizzo). Il senatore Bosso aggiunge che le perplessità divengono ancora maggiori circa la proposta del senatore Bonacina di collegare gli enti funzionali con le autonomie regionali e locali.

Segue un ampio intervento del senatore Lo Giudice, il quale, ricollegandosi ad una precedente interruzione del senatore Fortunati, osserva che la natura del controllo sugli enti deve variare in funzione della struttura e delle funzioni degli enti medesimi. Così, prosegue l'oratore, non si possono assoggettare ad un controllo come quello che è in atto ad opera della Corte dei conti gli enti che abbiano la veste di società a prevalente capitale pubblico; sotto il profilo delle funzioni, sembra difficile assoggettare a controllo gli istituti di credito, i quali, attualmente, hanno assunto una funzione di grandissimo rilievo sul mercato finanziario. Pertanto, occorre procedere su questo terreno con estrema cautela e riaffermare la necessità della vigilanza della Banca d'Italia sugli istituti di credito.

Il senatore Lo Giudice delinea quindi una tripartizione delle forme di controllo sugli enti. Il primo controllo è quello interno, esercitato dalla pubblica Amministrazione;

vi è, in secondo luogo, il controllo della Corte dei conti, a proposito del quale l'oratore rileva che esso non può essere circoscritto alla mera legittimità, ma deve tendere a consentire una valutazione della congruità degli atti con le finalità istituzionali (occorre pertanto che la Corte dei conti sia posta in grado di svolgere questa sua funzione); la terza forma è data dal controllo del Parlamento, il quale deve attrezzarsi per poter assolvere a questa funzione, che potrebbe anche offrire, attraverso la specializzazione di uno dei rami del Parlamento stesso, un contributo al superamento degli inconvenienti del bicameralismo.

L'oratore conclude affermando che la procedura di controllo avviata dal Senato rappresenta soltanto un primo passo ed auspica che la discussione si concluda con un documento, che impegni il Parlamento ed il Governo su proposte concrete.

Interviene quindi ampiamente il senatore Fortunati, il quale pone anzitutto il problema del modo in cui deve essere attuato l'articolo 100 della Costituzione, osservando che tale attuazione dev'essere sottratta al normale gioco delle maggioranze e delle minoranze per investire il Parlamento nel suo complesso. L'oratore dichiara quindi di condividere l'opinione espressa dal relatore Bonacina sulla necessità di un coordinamento e di una riduzione degli enti, anche attraverso il riassorbimento di parte delle attività da essi svolte nei compiti della pubblica amministrazione; altrimenti, la pleoricità degli enti rischia di far perdere la visione unitaria della spesa pubblica, la quale peraltro, in una società moderna, non può essere gestita esclusivamente nelle forme tradizionali dell'amministrazione diretta.

L'oratore affronta quindi il tema della natura del controllo, osservando che le soluzioni debbono tenere conto del fatto che un controllo effettivo può essere realizzato soltanto col creare una dialettica interna agli enti stessi. Il senatore Fortunati riprende quindi la tematica sturziana dei « controllori controllati » rilevando che la presenza di pubblici funzionari negli organi di amministrazione o di sindacato degli enti non offre garanzie di un effettivo controllo, in quanto tali funzionari vengono a condividere le responsabilità della gestione o del sindacato; e ciò anche se si realizzasse

la proposta di rendere tale presenza non retribuita. Dopo aver dichiarato che questo rilievo dovrebbe essere tenuto presente nell'auspicata legge-quadro sugli enti, il senatore Fortunati afferma che la Corte dei conti, nell'esercizio del controllo, dovrebbe costantemente mantenersi entro i limiti spettanti ad un organo che è strumento del Parlamento, in quanto quest'ultimo deve contestare con fermezza le opinioni che vengono diffondendosi circa la competenza della stessa Corte dei conti e della Corte costituzionale a condurre il Governo effettivo della politica economica. Il senatore Fortunati conclude contestando l'affermazione del Ministro del tesoro, secondo la quale sarebbe impossibile estendere il controllo sugli istituti di credito per motivi connessi con il segreto bancario, il quale è stato superato in paesi non certo sospetti di aver abbandonato il capitalismo.

Prende successivamente la parola il presidente Bertone. Rilevata l'unanimità della Commissione sulla necessità del controllo, egli osserva che, anche circa la natura del controllo medesimo, si viene delineando un orientamento abbastanza uniforme, nel senso che esso non sia limitato alla sola legittimità, ma sia esteso anche al merito della gestione. Il Presidente dichiara di condividere pienamente tale orientamento, in quanto nelle condizioni attuali dell'intervento statale nella vita economica, la Corte dei conti non può limitarsi a disporre degli strumenti tradizionali confinandosi sul terreno della legittimità. Giustamente — conclude il presidente Bertone — la Corte è giunta autonomamente a questa soluzione, che ha contribuito a facilitare l'attività del Parlamento, come è testimoniato dal lavoro svolto sul terreno del controllo in questo scorcio di legislatura.

Il senatore Bertoli, che interviene successivamente, rileva che la discussione è stata sostanzialmente squilibrata, in quanto si è verificata una eccessiva prevalenza delle questioni metodologiche, inerenti, cioè, al modo di attuazione del controllo, ciò che ha portato a trascurare il merito del controllo medesimo sui singoli enti esaminati. È vero che nella relazione del senatore Bonacina sono puntualizzati i più frequenti rilievi mossi dalla Corte dei conti nelle sue relazioni sui diversi enti, ma egli ritiene che tale aspetto

avrebbe dovuto essere approfondito maggiormente ed esprime l'avviso che ciò sarà opportuno fare nel dibattito in Assemblea.

Il senatore Bonacina indica successivamente i punti della relazione che, a suo avviso, dovranno essere modificati in conseguenza del dibattito svoltosi in Commissione. Anzitutto, egli dichiara che, a proposito dell'assoggettamento al controllo degli istituti di credito, si limiterà a prospettare le diverse soluzioni avanzate nell'uno o nell'altro senso, pur rimanendo personalmente convinto dell'opportunità di tale assoggettamento, in quanto alcuni di essi vi sono già sottoposti ed è generalmente riconosciuta l'opportunità di una maggiore informazione circa le attività di enti quali l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS.

Il relatore riprende quindi il tema della sottoposizione a responsabilità contabile degli amministratori degli enti, osservando che su di esso insisterà nella relazione e prospetterà anche la questione della diversificazione dei controlli a seconda del tipo di ente. Circa la natura del controllo, il relatore dichiara di ritenere inopportuno riaprire una questione che è stata già autonomamente risolta dalla Corte dei conti, che ha interpretato, (correttamente a suo avviso) le norme di attuazione dell'articolo 100 della Costituzione nel senso di elaborare un *tertium genus* rispetto alle tradizionali forme del controllo di legittimità e del controllo di merito, *genus* che si sostanzia nella valutazione globale degli atti di gestione. Più precisamente, il senatore Bonacina osserva che, mentre in rapporto al controllo sui singoli atti si pone l'alternativa del controllo di legittimità o di merito, in rapporto al complesso della gestione — che è il tema su cui la Corte dei conti deve riferire — un controllo di legittimità non avrebbe senso, mentre si giustifica e, per altro verso, si impone una valutazione tecnico-economico del grado in cui la gestione stessa abbia corrisposto ai fini dell'ente, all'interesse pubblico e agli indirizzi fissati dal Governo e approvati dal Parlamento. L'oratore chiarisce quindi il suo pensiero circa l'affermazione di una maggiore autonomia dell'Ispettorato generale di finanza: tale autonomia deve essere acquisita non già nei confronti del Ministero del tesoro, ma soltanto rispetto alla Ragioneria

generale dello Stato. Infatti, dando maggiore rilievo esterno alle attività di controllo dell'Ispettorato medesimo, si contribuirebbe anche alla risoluzione del problema dei « controllori controllati ».

Circa il controllo parlamentare, il senatore Bonacina rileva che lo schema delineato nella sua relazione (informazione preventiva da parte degli enti sui loro programmi di attività e riscontro ad opera della Corte dei conti e del Parlamento rispetto a tali programmi) non è stato posto in discussione dalla Commissione: pertanto ritiene di non doverlo modificare. Rispondendo infine al senatore Bertoli, dichiara che l'approfondimento del controllo nei confronti delle singole gestioni potrà essere effettuato in Assemblea, alla quale saranno trasmessi i rapporti approvati dalle diverse Commissioni.

Replica quindi brevemente il ministro Colombo, il quale fornisce dati analitici sulla attività svolta nel 1966 dall'Ispettorato generale di finanza ed afferma che le risultanze di tale attività sono state trasmesse, quando ne ricorrevano gli estremi, oltre che alle Amministrazioni interessate, anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Procura generale della Corte dei conti; del resto, prosegue il Ministro, l'informazione della Corte dei conti da parte dell'Ispettorato è da considerarsi normale. Dopo essersi dichiarato d'accordo col senatore Bonacina circa l'opportunità di un maggiore coordinamento tra Ispettorato generale di finanza e gli Ispettorati dell'ordinamento del personale e degli affari economici, il Ministro si riserva di rispondere in Assemblea sulla questione della maggiore autonomia dello Ispettorato generale di finanza.

Affrontando quindi il tema della natura dei controlli, il Ministro afferma che quelli che si esercitano sui singoli atti debbono necessariamente limitarsi alla sola legittimità, mentre nulla vieta, ed anzi appare auspicabile, che, nel riferire annualmente sui risultati del proprio sindacato di legittimità sulla gestione degli enti, la Corte dei conti fornisca al Parlamento utili elementi per la formulazione di un circostanziato giudizio complessivo sulle attività svolte nell'anno dai singoli enti e sulla misura in cui tale attività continui a rispondere a valide finalità e ad effettivi interessi pubblici.

Il Presidente Bertone ricorda quindi che la Commissione deve pronunciarsi sulle relazioni della Corte dei conti riguardanti gli enti per i quali la Commissione stessa è competente per materia e suggerisce che i rapporti già predisposti dai singoli relatori vengano direttamente trasmessi all'Assemblea in allegato alla relazione del senatore Bonacina. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Bonacina di redigere definitivamente la relazione generale per l'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 » (2394).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Bertoli, premesso che limiterà il suo intervento a pochi rilievi sintetici, ripromettendosi di tornare sull'argomento in Assemblea con maggiore ampiezza, osserva che la relazione del senatore Angelo De Luca sulla spesa può assimilarsi alla fotografia di una macchina ferma, di cui cioè non viene posto in evidenza il meccanismo; nell'esame del relatore, come anche nella relazione previsionale e programmatica (prosegue l'oratore) non si trova infatti una spiegazione del permanere dei nostri principali problemi — Mezzogiorno, disoccupazione, agricoltura — pur in piena programmazione, nè alcun accenno al meccanismo di sviluppo in base al quale si è passati da una fase congiunturale sfavorevole ad una ascendente. Il senatore Bertoli raccomanda inoltre di accennare nella relazione, tra l'altro, al rapporto fra i problemi monetari internazionali e la situazione economica del nostro Paese, ai criteri che hanno determinato un livello così elevato delle nostre riserve valutarie, ed ai problemi del Mezzogiorno, sui quali sono stati espressi, anche in sede governativa, orientamenti di un certo interesse.

Interviene quindi il senatore Bonacina. Egli raccomanda che la relazione del senatore De Luca prenda posizione contro la tesi che mira a far dipendere l'espansione economica da un'aliquota permanente di fattori

produttivi non impiegati, e sottolinei i gravi ritardi che caratterizzano il settore dell'agricoltura; quanto ai problemi dei servizi pubblici (aziende autonome e municipalizzate), l'oratore esprime l'opinione che occorra contestare la terapia degli aumenti tariffari (a cominciare da quelli ventilati per le ferrovie) in considerazione degli effetti concatenati che essi provocano, e ritiene su questo punto carenti gli orientamenti espressi nella relazione previsionale e programmatica.

Il senatore De Luca assicura gli oratori che terrà conto delle loro osservazioni nella stesura definitiva della relazione. Successivamente, viene respinto un ordine del giorno del Gruppo comunista, volto a modificare le norme di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile categoria C-2.

La Commissione accoglie quindi — dopo una breve discussione alla quale partecipano i senatori Lo Giudice e Fortunati ed il sottosegretario Braccesi — taluni emendamenti ai capitoli 2005, 2033, 2436, 2565 e 2731 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (già accolti dalla 6ª Commissione), mentre respinge, dopo il parere contrario manifestato dal sottosegretario Braccesi, altri emendamenti al medesimo stato di previsione relativi ai capitoli 1100, 1202, 1624, 2563, 2711 e 2713 (anch'essi trasmessi dalla 6ª Commissione). Respinge quindi un emendamento del senatore Franza relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e taluni emendamenti del Gruppo comunista relativi agli stati di previsione dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della sanità ed al quadro generale riassuntivo.

Vengono infine accolti, dopo una dichiarazione favorevole del senatore Martinelli ed alcune riserve espresse dal sottosegretario Braccesi, gli emendamenti ai capitoli 1251, 1252, 1253, 1274 e 1278 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero trasmessi dalla 9ª Commissione. Infine la Commissione dà mandato ai senatori De Luca e Maier di redigere la relazione definitiva sul bilancio per le parti di rispettiva competenza.

La seduta termina alle ore 13,30.

INDUSTRIA (9°)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BUSI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi e per il commercio con l'estero Graziosi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari » (2468), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Riferisce il senatore Bonafini; l'oratore riassume brevemente il contenuto del provvedimento e pone in rilievo le modifiche che con esso si recano alla legge del 25 gennaio 1966; le norme del convertendo decreto, afferma il relatore, tendono ad inserire, tra i requisiti richiesti agli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari per ottenere la iscrizione negli albi nazionali, il possesso di adeguate attrezzature specifiche per la lavorazione dei prodotti, di mezzi finanziari sufficienti, nonché della adeguata capacità professionale.

Sulle dichiarazioni del senatore Bonafini si apre quindi un breve dibattito. Il senatore Cerreti espone i motivi di opposizione del Gruppo comunista al provvedimento; tali motivi vanno individuati, secondo l'oratore, in primo luogo nel principio stesso dell'istituzione di albi professionali, ed in secondo luogo nella definizione, a suo avviso imprecisa, dei requisiti di cui sopra.

Dopo aver esaminato criticamente altri aspetti del disegno di legge, il senatore Cerreti propone la soppressione dell'articolo 1 del decreto.

Il senatore Santarelli, oltre a ribadire le osservazioni del precedente oratore, critica la procedura con cui il Governo vorrebbe,

attraverso un decreto-legge, modificare radicalmente la legge del 1966. Conclude concordando con il senatore Cerreti sull'opportunità di sopprimere l'articolo 1 del decreto.

Dopo una breve replica del relatore, che ribadisce gli aspetti positivi del provvedimento e dichiara di opporsi alla modificazione proposta, prende la parola il sottosegretario Graziosi, il quale concorda con le conclusioni del relatore e contesta i motivi dell'opposizione dei senatori comunisti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 del decreto, presentato dal Gruppo comunista, e conferisce al relatore l'incarico di presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

« Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » (2449). (Seguito dell'esame e rinvio).

Su proposta del presidente Busi, la discussione viene sospesa, con l'intesa che essa verrà proseguita nel pomeriggio, dopo che una sottocommissione avrà esaminato i numerosi emendamenti presentati dal Gruppo comunista, dal senatore Veronesi e dal relatore.

La seduta è sospesa alle ore 11,20 e viene ripresa alle ore 16.

La Commissione prende in esame i singoli articoli del convertendo decreto.

All'articolo 1 il Gruppo comunista presenta un emendamento sostitutivo: lo illustrano i senatori Francavilla e Secci, i quali sottolineano che la eventuale (e non certa) maggiorazione dei costi dei prodotti importati dovrebbe essere determinata esclusivamente dalla chiusura del Canale di Suez.

Il senatore Banfi, dopo aver dichiarato che l'incidenza della chiusura del Canale di Suez sui costi può essere anche indiretta, e che perciò l'emendamento del Gruppo comunista appare troppo restrittivo e poco realistico, propone a sua volta una diversa modifica delle ultime parole dell'articolo 1. Il senatore Francavilla dichiara di concordare con tale proposta, e dopo un ampio di-

battito, al quale partecipano il relatore ed il sottosegretario di Stato (che si rimette alla Commissione), si approva l'articolo 1 con la modificazione proposta dal senatore Banfi.

Il senatore Francavilla chiede quindi, a nome del Gruppo comunista, che la seduta sia rinviata per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea; la Commissione non approva tale proposta.

Il senatore Francavilla illustra quindi altri emendamenti del Gruppo comunista all'articolo 2.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,45.

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BERMANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** » (2909), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

« **Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive** » (30), d'iniziativa del senatore Granzotto Basso.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione discute congiuntamente i due disegni di legge, che trattano argomento analogo.

Il relatore, senatore Rotta, dopo aver illustrato ampiamente la situazione dei medici sotto il profilo della protezione assicurativa contro il rischio di contaminazioni dovute a sostanze radioattive, osserva che

la vigente normativa richiederebbe una modificazione più ampia di quella prevista dal disegno di legge n. 2309; purtuttavia, in considerazione delle difficoltà di ordine pratico ed economico che rendono difficilmente realizzabile, al momento attuale, una riforma più organica, il relatore conclude in senso favorevole all'approvazione del predetto disegno di legge n. 2309, considerando in esso assorbito il disegno di legge n. 30.

Prendono la parola successivamente i senatori Varaldo, Macaggi e Boccassi, i quali sostengono che la cifra di un milione di lire prevista nell'articolo 2 del disegno di legge governativo per la fissazione della retribuzione convenzionale annua da prendersi a base per la liquidazione delle rendite, è eccessivamente esigua e dovrebbe essere elevata a 3 milioni.

A sua volta, il senatore Pezzini suggerisce emendamenti tendenti a spostare di un anno tutti i termini previsti dagli articoli del disegno di legge n. 2309, termini che altrimenti risulterebbero largamente superati al momento dell'entrata in vigore della legge.

Il sottosegretario Calvi si riserva di far conoscere il pensiero del Governo sulle modificazioni proposte; pertanto il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviato alla prossima seduta.

« **Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore** » (2386), d'iniziativa dei deputati Nucci ed altri; Pintus, approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio della discussione).

Dopo che il senatore Cesare Angelini ha esposto i motivi che, a suo avviso, consigliano di non ritardare ulteriormente la discussione del disegno di legge, prende la parola il relatore, senatore Pasquale Valsecchi, il quale fa presente che permangono contrasti in seno alla categoria interessata e chiede pertanto un breve rinvio della discussione.

Il senatore Di Prisco ed il sottosegretario Calvi dichiarano di non opporsi alla suddetta richiesta, purchè il rinvio stesso sia di breve durata.

La Commissione accoglie infine la proposta del relatore e stabilisce di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 » (2428).

« Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale » (2430), d'iniziativa dei senatori Brambilla ed altri.

(Esame).

Riferisce il senatore Varaldo, il quale osserva che i due disegni di legge si propongono il medesimo fine di stabilire un nuovo termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati previsti dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903; tuttavia, mentre il disegno di legge governativo stabilisce tale nuovo termine al 30 aprile 1968, il provvedimento di iniziativa dei senatori comunisti limita la proroga al 31 dicembre 1967. Il relatore, dopo aver accennato alle difficoltà che hanno impedito di rispettare la data originariamente prevista dalla citata legge n. 903, si dichiara favorevole alla fissazione di un termine ampio come quello indicato dal disegno di legge n. 2428, in considerazione dell'importanza e della complessità dei provvedimenti che ancora debbono essere predisposti dal Governo e quindi portati all'esame della Commissione parlamentare incaricata di esprimere il parere.

I senatori Brambilla, Caponi, Di Prisco e Bera sostengono che non sussistono motivi validi per dilazionare ulteriormente le aspettative dei pensionati ed insistono pertanto affinché il termine della proroga sia limitato al 31 dicembre 1967. Inoltre il senatore Caponi, dopo aver sottolineato l'urgenza delle norme delegate in materia di parificazione dei trattamenti previdenziali in agricoltura, osserva che il termine di proroga proposto dal Governo — 30 aprile 1968 — potrebbe risultare successivo alla fine della legislatura; in tal caso mancherebbe la possibilità di un controllo del Parlamento sull'emanazione dei provvedimenti delegati.

A conclusione della discussione, la maggioranza della Commissione, accogliendo una proposta del relatore Varaldo, approva il seguente testo unificato dei due provvedimenti: « Articolo unico — Il termine previsto dall'articolo 39 della legge 21 luglio

1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate aventi forza di legge in materia di previdenza sociale, è fissato al 30 marzo 1968 ».

Una proposta del senatore Di Prisco affinché sia chiesta l'adozione della procedura urgentissima non è accolta dalla Commissione, la quale infine conferisce al senatore Varaldo il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,45.

IGIENE E SANITA (11^a)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (2275), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

Sull'articolo 40 prende la parola il relatore, senatore Samek Lodovici. Egli promette che il testo dell'articolo stesso, come anche quelli degli articoli 42 e 43, collegati al primo, meritano di essere attentamente meditati. L'oratore precisa che le norme riguardanti le leggi delegate, previste in tali articoli, e che secondo la formulazione originaria dovevano regolare anche lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ospedaliero, hanno subito alla Camera una radicale modificazione nel senso che la regolamentazione del rapporto di lavoro (comprensivo perciò di entrambi gli aspetti predetti) è passata dalla competenza governativa a quella sindacale. Tale innovazione, aggiunge il relatore, ha suscitato notevoli perplessità, anche sotto l'aspetto tecnico-legislativo — perplessità espresse per iscritto, anche dai Presidenti della Camera e del Senato —, in quanto la modificazione

apportata all'ultimo comma dell'articolo 40 non trova riscontro e non si armonizza coi successivi articoli 42 e 43. L'oratore afferma quindi che occorre introdurre emendamenti per sanare il contrasto e l'incoerenza rilevati, ed in proposito precisa che, a suo parere, non è ammissibile che la disciplina dello stato giuridico del personale possa formare oggetto di trattativa sindacale, in contrasto col principio secondo il quale per gli enti pubblici tale materia dev'essere regolata dalla legge.

Il relatore propone, pertanto, di accantonare momentaneamente l'esame degli articoli in questione, al fine di poter studiare una nuova formulazione corretta e di conciliare le esigenze delle parti interessate.

Intervenendo brevemente, il ministro Mariotti comunica di essersi già incontrato coi rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni sindacali, che gli faranno conoscere entro la prossima settimana il loro pensiero su questo delicato argomento, per cui concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore. Tale proposta è accolta dalla Commissione.

Vengono quindi approvati, senza modificazioni, gli articoli 41, 44 (di cui il senatore Di Grazia aveva proposto la soppressione, con un emendamento successivamente ritirato), 45 e 46.

Sull'articolo 47 un emendamento sostitutivo al terzo comma presentato dai senatori liberali e relativo alla durata del tirocinio obbligatorio per i neo-laureati viene illustrato dal senatore D'Errico. L'emendamento è poi ritirato, dopo che ad esso si sono dichiarati contrari il senatore Di Grazia, il relatore e il Ministro, il quale fa presente che il problema è stato oggetto di discussione da parte delle categorie interessate, del cui parere si è tenuto conto.

All'articolo 48, su un emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dai senatori comunisti (tendente ad addossare allo Stato le spese per il pagamento degli assegni spettanti ai medici ammessi all'internato durante il periodo di tirocinio), si svolge un breve dibattito. Illustrando l'emendamento, il senatore Orlandi rileva che questi laureati, anche se col tirocinio si qualificano professionalmente, svolgono pur sempre una attività nell'interesse della col-

lettività, attività che, pertanto, deve essere riconosciuta e retribuita dallo Stato.

Col senatore Orlandi concordano il senatore Cassese e il senatore Perrino; quest'ultimo manifesta le sue preoccupazioni per l'onere imposto alle Amministrazioni ospedaliere, le quali dovrebbero corrispondere a questi sanitari, oltre il vitto, anche un terzo dell'assegno loro spettante; tale onere finisce poi per incidere sulla retta di degenza.

Contrari all'emendamento si dichiarano invece i senatori D'Errico, Di Grazia, Cassini, Cassano, il relatore (il quale ritiene la proposta quanto meno intempestiva) e il rappresentante del Governo: essi osservano che una partecipazione degli ospedali alle spese in questione è doverosa in quanto le Amministrazioni si giovano dell'opera dei medici tirocinanti, i quali non debbono essere considerati come ospiti, bensì come validi elementi, attivamente inseriti nella vita ospedaliera, tanto è vero che in altre nazioni gli ospedali provvedono alla retribuzione di questi sanitari.

Posto in votazione, l'emendamento è respinto, con l'astensione dal voto del senatore Perrino, e l'articolo è approvato nel testo trasmesso dalla Camera.

Sono quindi, approvati senza modificazioni gli articoli 49 e 50.

All'articolo 51, la Commissione esamina un emendamento del senatore Di Grazia, volto a sopprimere la lettera *b*) del secondo comma, in cui si attribuisce al Ministro della sanità la facoltà di emanare norme relative all'ordinamento dei servizi e del personale delle case di cura private.

Nell'illustrare tale emendamento, il senatore Di Grazia dichiara di ritenere giusto che le case di cura private vengano sottoposte a vigilanza da parte dei competenti organi sanitari, ma di non vedere le ragioni per cui l'organizzazione dei servizi interni e del personale non possa essere lasciata alla discrezionalità dei rispettivi dirigenti.

Replicano il relatore e il Ministro, osservando che una vigilanza senza il controllo dei servizi interni non sarebbe efficace, mentre essa si rivela tanto più necessaria in quanto molte cliniche private convenzionate, a causa dei loro modesti introiti, presentano aspetti veramente allarmanti.

L'emendamento viene quindi respinto dalla Commissione.

Un secondo emendamento del senatore Di Grazia alla lettera c) dello stesso comma, tendente a riconoscere al dirigente sanitario della casa di cura privata la funzione di direttore responsabile, viene ritirato dal presentatore, dopo che ad esso si sono dichiarati contrari il senatore Cassano, il relatore e il ministro Mariotti, il quale ribadisce la necessità di individuare un responsabile per le case di cura private, cosa oggi non agevole in quanto esse si presentano giuridicamente in forma di società commerciali.

L'articolo è quindi approvato senza modificazioni.

All'articolo 52, due emendamenti soppressivi al secondo ed al terzo comma, proposti dal senatore Di Grazia, vengono ritirati su preghiera del rappresentante del Governo.

Al terzo comma viene altresì presentato dai senatori Perrino, Samek Lodovici, Zonca e Zelioli Lanzini un emendamento, relativo alle modalità del rilascio, da parte del medico provinciale, dell'autorizzazione all'esercizio di case di cura private, e più precisamente tendente ad eliminare la condizione per cui tale rilascio è subordinato all'osservanza, da parte degli interessati, delle finalità e delle statuizioni del piano di programmazione regionale.

Dopo una breve illustrazione da parte del senatore Perrino, il quale chiarisce che l'emendamento tende sostanzialmente a difendere il principio costituzionale della libertà dell'iniziativa privata che risulterebbe compromessa accettando il testo della Camera, si apre un dibattito: favorevoli all'emendamento si dichiarano i senatori D'Errico, Di Grazia, Lombari, Zonca, Cassano e il relatore, i quali, riprendendo le argomentazioni del senatore Perrino, sostengono che, poste le dovute cautele e assicurata la vigilanza sulle case di cura private, dev'essere lasciata loro la libertà di sorgere in qualsiasi località e senza limitazione di numero, anche se esse vedranno limitato il proprio campo d'azione quando il Paese disporrà di una sufficiente ed efficiente rete ospedaliera.

Alcuni oratori (tra cui in particolare il senatore Cassano) osservano che, in fatto di case di cura private, il problema più grave è quello rappresentato dall'attività che in esse svolgono clinici e primari ai quali non

dovrebbe essere consentito di operare privatamente.

Nel dichiararsi contrario all'emendamento, il senatore Ferroni osserva che vi sono regioni in cui il rapporto fra case di cura e ospedali è in ragione inversa a quanto sarebbe legittimo attendersi; aggiunge che le case di cura private debbono uniformarsi alla programmazione regionale e che lo Stato ha il diritto d'intervenire a regolarne la nascita e la distribuzione. Conclude pregando i presentatori di ritirare l'emendamento.

In senso analogo al senatore Ferroni si pronuncia anche il ministro Mariotti, il quale sostiene che la libertà dell'iniziativa economica privata non viene menomamente lesa dal comma in esame: questa affermazione ritiene di poter fare dopo essersi consultato con eminenti giuristi. L'oratore precisa che, secondo la Costituzione, tale libertà non deve essere in contrasto, ma anzi deve ispirarsi all'utilità sociale e che a questo principio non può non conformarsi il piano di programmazione regionale, per cui la formulazione del comma approvato dalla Camera, meno rigorosa di quella originaria proposta dal Governo (che riservava ai medici provinciali il compito di regolare l'istituzione di case di cura private) non dovrebbe destare preoccupazioni.

Su proposta del senatore Ferroni (accolta anche dal relatore, che ritiene opportuna una ulteriore riflessione), la Commissione decide di accantonare l'emendamento aggiuntivo ed approva il terzo comma fino alle parole: « previste dalla legge ».

L'articolo 52 è quindi approvato senza modificazioni con l'accantonamento sopra menzionato.

All'articolo 53, un emendamento soppressivo del terzo comma viene ritirato dal presentatore, senatore Di Grazia. Un secondo emendamento aggiuntivo allo stesso comma viene presentato dai senatori liberali; esso è inteso a far sì che la retta di degenza venga stabilita mediante trattativa diretta tra le case di cura ed i singoli istituti mutualistici. Nell'illustrarlo, il senatore D'Errico afferma che esso mira a rafforzare le case di cura private, alle quali non è giusto che le mutue paghino rette spesso molto inferiori a quelle corrisposte agli ospedali, a danno dell'assistenza.

Coll'emendamento dichiara di concordare il relatore, mentre il Ministro rileva che sarebbe pericoloso legiferare in materia di convenzioni e che, comunque, spetterà ai medici provinciali assicurare alle case di cura una retta congrua. A seguito di queste dichiarazioni, il senatore D'Errico ritira l'emendamento dopo di che l'articolo è approvato nel testo della Camera.

All'articolo 54 la Commissione prende in esame un emendamento a firma dei senatori Samek Lodovici, Perrino e Caroli, volto a sostituire il testo col seguente: « Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità e, relativamente ai provvedimenti di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali, recepite nel piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo comma, è di competenza del Ministro della sanità; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall'articolo 19 viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall'articolo 12 è sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero ».

Nell'illustrare l'emendamento, il relatore ne sottolinea l'importanza ai fini di rendere operante la legge in assenza delle Regioni a statuto ordinario. L'oratore suggerisce poi una diversa distribuzione del contenuto dell'articolo ed una modificazione del relativo titolo. Aggiunge che l'approvazione stessa è subordinata all'accoglimento del decimo comma dell'articolo 9 relativo all'indennità di funzione per i membri del Consiglio di amministrazione, che è stato accantonato, al quale peraltro dovrebbe essere coerentemente apportato un emendamento aggiuntivo da lui proposto insieme ai senatori Perrino e Caroli.

Il Ministro, nel dichiararsi favorevole all'emendamento sostitutivo, non ritiene necessaria una modificazione del titolo e consiglia di apportare in sede di coordinamento le modificazioni formali suggerite dal re-

latore. Per quanto concerne il comma accantonato, lo stesso Ministro concorda con la proposta del relatore. Posto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 54 viene approvato dalla Commissione, la quale approva altresì il decimo comma dell'articolo 9 con l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, secondo il quale la delibera relativa alla concessione dell'indennità di funzione è sottoposta alla approvazione della Giunta regionale.

La Commissione approva successivamente, senza modifiche, l'articolo 55 e l'articolo 56 con un emendamento aggiuntivo proposto dal Ministro, col quale si inserisce fra i membri del Comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera, citato al secondo comma, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Vengono poi approvati gli articoli da 56 a 67 nel testo della Camera e l'articolo 68 con un emendamento aggiuntivo suggerito dal Governo, al fine di renderne più chiaro il testo.

È approvato altresì senza modifiche l'articolo 69, mentre l'articolo 70 viene accantonato su proposta del senatore Zonca, il quale rileva l'impossibilità di approvarlo, prima che la Commissione si sia pronunciata sull'articolo 40, di cui è stato del pari deciso l'accantonamento.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Venerdì 27 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. ROSELLI. — Istituzione di un fondo di intervento tempestivo nei riguardi di calamità di rilievo nazionale (330).

2. GUANTI ed altri. — Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948 (1391).

3. TRABUCCHI e MAIER. — Provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (2332).

4. Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (2434).

—
Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti a controllo.

—
In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. GENCO ed altri. — Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (2283).

2. Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili (2206).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MILITERNI. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (2118).

2. Deputati NAPOLITANO ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, numero 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2392) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

4. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

5. TRABUCCHI. — Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, numero 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (1583).

6. Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato (2303).

7. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 (2288).

9. Deputati CARRA e MENGOZZI. — Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Deputati PEDINI ed altri. — Disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti di provenienza estera (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Deputati MATTARELLI ed altri. — Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio (2387) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio (2445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. LEPORE. — Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura (1696).

14. Servizi di Cassa e di Tesoreria di Enti pubblici (2432).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Venerdì 27 ottobre 1967, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie (2396).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. CORNAGGIA MEDICI ed altri. — Contributo annuo al Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei (CSTA) (2136).

2. Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero (2431).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

GIANCANE ed altri. — Norme concernenti le aree di sviluppo industriale e i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno (2362).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Venerdì 27 ottobre 1967, ore 9,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato (2379).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati CERVONE e LETTIERI. — Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misurare per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (2449).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (2433).

2. Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica (2410).

3. Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione (2429).

4. Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro (2457) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 25 ottobre 1967 (seduta della 2ª Commissione: Giustizia) a pagina 23, prima colonna, righe quattordicesima e quindicesima, vanno soppresse le parole: « e di inabilitazione ».

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15